

Modifiche alla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative al regime fiscale del riporto delle perdite delle imprese ⁽¹⁾

COM(85) 319 def.

(Presentate dalla Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 25 giugno 1985)

(85/C 170/03)

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per utile o perdita di un dato esercizio il risultato positivo o negativo di un'impresa determinato, conformemente alla regolamentazione fiscale dello stato in cui l'impresa è tassata, dopo compensazione eventuale con altri redditi o con i risultati conseguiti all'estero nell'ambito di stabili organizzazioni o di filiali».

- 2) Il paragrafo 1 dell'articolo 3 è modificato come segue:

«1. Quando il risultato di un esercizio di un'impresa evidenzia una perdita, questa è dedotta, a scelta dell'impresa:

- dall'insieme degli utili di uno o più dei tre esercizi precedenti, secondo l'ordine cronologico di questi ultimi, o dalla parte non distribuita di tali utili, senza che possa essere invocato il carattere definitivo dell'imposizione di tali esercizi; successivamente, se del caso, dagli utili degli esercizi successivi, nell'ordine cronologico di questi ultimi;
- o dagli utili degli esercizi successivi, secondo il loro ordine cronologico.

L'impresa ha, tuttavia, la facoltà di non dedurre le perdite dagli utili che non sono stati tassati nello stato in cui essa è soggetta a tassazione o che sono stati tassati ad aliquota ridotta».

⁽¹⁾ GU n. C 253 del 20. 9. 1984, pag. 5.